



COMUNE DI NE

Città Metropolitana di Genova

COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza del 31.01.2023
Reg. Verb. N. 3

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO TARI.

L'anno **duemilaventitre** addì trentuno del mese di gennaio alle ore 14,00, previa regolare convocazione ai sensi di legge e dell'art. 10 del Vigente Statuto dell'Ente, presso la Sala delle adunanze consiliari, in seduta pubblica, di prima convocazione, sessione straordinaria, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE – Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa SABINA DESIDERATO verbalizzante, che procede all'appello nominale – Risultano presenti:

GARIBALDI FRANCESCA	Presente
PODESTA' FABRIZIO	Presente
ARPE LOREDANA	Presente
GARIBALDI DANILO	Presente
GUERRIERI SIMONA	Presente
CUNEO ALESSIO	Assente
RIVARA CRISTINA	Presente
SANGUINETI SIMONE	Presente
BERTANI MARCO	Assente
NOBILE GIUSEPPE	Assente
CASSINELLI ALESSANDRO	Assente

Totale presenti 7

Totale assenti 4

Affissione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi
dal giorno

07.02.2023

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa SABINA DESIDERATO

(Art. 124 D.L.gsvo 18.08.2000 Nr. 267)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- ☐ La presente deliberazione, affissa all'albo Pretorio per 15 gg. consecutivi senza reclami né opposizioni, è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ex art. 134 – 3° comma – D.L.gsvo Nr. 267/2000.
- ☐ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Leg.vo 18/08/2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa SABINA DESIDERATO

Accertata la validità dell'adunanza, la sig.ra FRANCESCA GARIBALDI in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATI quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 780, della richiamata Legge n. 160/2019 che individua, nel dettaglio, le disposizioni normative abrogate;

CONSIDERATO che, in ragione di quanto ricordato, le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), restano quelle indicate dalla Legge n. 147/2013 comprese le disposizioni relative alla parte sanzionatoria, nonché le disposizioni vigenti in materia e quelle con esse compatibili;

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.17 in data 30.06.2021;

RICHIAMATO il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*, come modificato e integrato dal D.lgs 3 settembre 2020, n. 116 *"Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio"*;

RILEVATO che le modifiche operate alla Parte IV del predetto decreto ambientale attengono a:

- art. 183, comma 1 nuova definizione di rifiuti urbani,
- art. 183, c. 4 definizione di rifiuti speciali,
- art. 184 c. classificazione dei rifiuti speciali,
- art. 198, comma 2-bis abrogazione del principio di assimilazione ai rifiuti urbani,
- art. 238, comma 10 corresponsione della sola quota fissa delle utenze che conferiscono rifiuti per il recupero e possibilità di uscita dal servizio pubblico;

DATO ATTO inoltre che ad opera della deliberazione n. 15/2022 e dell'allegato testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), ARERA (Autorità di

Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) ha integrato le disposizioni volte a garantire maggiore trasparenza e sostenibilità nell'erogazione di detto servizio, come già disciplinate con la deliberazione n. 444/2019, con cui aveva introdotto la cd "carta dei servizi";

ATTESO che la citata deliberazione n. 444/2019, recante "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani (e assimilati)*", unitamente al relativo Allegato (cd TITR 444), aveva già individuato "*gli elementi informativi minimi che devono essere garantiti all'utente del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, nel periodo di regolazione 1° aprile 2020 - 31 dicembre 2023*", avviando, appunto, l'individuazione di elementi relativi alla qualità minima del servizio e alle modalità utili per una corretta comunicazione agli utenti;

RAMMENTATO che, nel rispetto delle indicazioni dettate da ARERA con i documenti sopra riportati, i gestori del servizio rifiuti e quelli di gestione delle tariffe TARI, compresi i Comuni, erano tenuti a rendere disponibili per tutti gli utenti, sia utenze domestiche che non domestiche, le informazioni relative alle modalità di erogazione del servizio, nonché al pagamento della TARI, attraverso il sito internet istituzionale;

RILEVATO che in conformità alla "carta dei servizi", i Comuni già erano tenuti a mettere a disposizione sul proprio sito, tutti i moduli relativi alla gestione della TARI, dai moduli di reclamo, fino alle specifiche modalità di realizzazione dei servizi di raccolta e di spazzamento, nell'intento di conseguire gli obiettivi di trasparenza stabiliti dalla medesima ARERA;

CONSIDERATO che le nuove previsioni dettate dall'Autorità hanno un impatto ancor più rilevante sulla gestione della TARI, in quanto sortiscono un impatto non indifferente sui regolamenti comunali per l'applicazione della tassa;

VERIFICATO che le indicazioni fornite da ARERA non sempre sono coerenti con le previsioni normative dettate dal legislatore nazionale in materia di TARI, con particolare riferimento alla Legge n. 147/2013 e s.m.i. ed alla Legge n. 296/2006 e s.m.i.;

RILEVATO che, di fatto, ARERA non ha potere legislativo, pur avendo la funzione di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, come indicato nel dettaglio nei commi da 527 a 530 della Legge n. 205/2017, evidenziando il contrasto fra la normativa tributaria del legislatore nazionale e la disciplina prevista dall'Autorità;

CONSIDERATO che le disposizioni per le quali si rende opportuno procedere all'adeguamento del regolamento TARI riguardano le seguenti fattispecie:

1. il termine entro il quale presentare la dichiarazione TARI per inizio/variazione/cessazione dell'occupazione e/o detenzione di locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF;
2. la decorrenza delle variazioni, sia in riduzione, quanto in aumento del tributo dovuto, in conformità all'art. 11 del TQRIF;
3. la gratuità del versamento, prevedendo la possibilità di pagare con F24,
4. la rateizzazione dei versamenti ordinari per le particolari casistiche indicate da ARERA all'art. 27. 1 del TQRIF;
5. la rettifica degli importi indicati in bolletta, mediante accredito di eventuali crediti a favore del contribuente, con possibilità di compensazione nella prima bolletta utile, come indicato all'art. 28.1 del TQRIF.

RITENUTO pertanto necessario procedere alla modifica e sostituzione di alcuni articoli quali:

L' Art 8 comma 2 e' stato sostituito come segue " A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni " "con almeno 2 anni" .

Aggiunta di ulteriori comma 3 e 4 :

3"Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti, così come previsto dall'art. 8 bis del presente regolamento. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta."

"4.La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato è effettuata per un periodo non inferiore a due anni. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di due anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno due anni"

Sostituito l'art 8 bis del precedente Regolamento Tari con il seguente articolato:

"1.Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al soggetto competente alla gestione della TARI, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente.

1. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) *i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;*
- b) *il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;*
- c) *i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;*
- d) *i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;*
- e) *i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;*
- f) *i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).*

Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio competente alla gestione del tributo e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente."

Art 20 "Piano Economico Finanziario" integralmente sostituito sulla base delle disposizioni Arera delibera n 363/2021 con il seguente articolato:

1. *La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.*
2. *Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2 di cui alla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni e determinazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.*
3. *Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:*
 - a) *una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;*
 - b) *una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;*
 - c) *eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.*
4. *La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.*
5. *Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.*
6. *L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.*

Sono stati aggiunti gli ulteriori articoli 27 "Dichiarazione di inizio occupazione" e 28 "Dichiarazione di variazione o cessazione" che hanno sostituito l'art 28 "Dichiarazione" e art 29 "Obblighi di Comunicazione" del precedente Regolamento approvato con Delibera di C.C 17 del 30.06.2021 con l'articolato che segue:

Art 27 "Dichiarazione di inizio occupazione":

1. *I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.*
2. *Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico o online (qualora fosse istituito), compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune disponibile presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.*
3. *L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:*
 - a) *il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;*
 - b) *il codice utente e il codice utenza;*
 - c) *la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.*
4. *La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:*

Utenze domestiche

 - a. *Generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;*
 - b. *Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;*
 - c. *Dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;*
 - d. *Numero degli occupanti;*
 - e. *Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;*
 - f. *Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;*

- g. *La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.*

Utenze non domestiche

- a. *Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;*
 - b. *Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;*
 - c. *Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;*
 - d. *Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;*
 - e. *Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;*
 - f. *Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.*
 - g. *La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.*
- La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.*

5. *In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU (o della TIA1 o della TIA2 o della TARES) –eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.*

Art 28 Dichiarazione di variazione o cessazione:

- 1. *Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione del tributo, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio di cui all'art. 26 bis ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.*
- 2. *Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico o online (qualora fosse istituito) compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici.*
- 3. *L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:*
 - a. *il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;*
 - b. *il codice identificativo del riferimento organizzativo dell'ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta;*
 - c. *la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.*
- 4. *Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:*
 - a) *il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;*
 - b) *i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;*
 - c) *il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;*
 - d) *i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;*
 - e) *l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);*
 - f) *la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.*
- 5. *Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 2 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.*
- 6. *Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.*
- 7. *In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione*

L'art 30 c. 3 "Riscossione" del precedente Regolamento è stato sostituito nella nuova versione con l'articolato che segue:

.3: "Il Comune stabilisce, con apposita delibera, il numero e le scadenze di pagamento, con riferimento al pagamento in unica soluzione ovvero della prima rata il termine di scadenza è fissato in venti giorni a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione, come da indicazioni riportate nel documento di riscossione"

E' stato aggiunto L'art 31 "PRESENTAZIONE DI RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI" con il seguente articolato:

- 1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relativi all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenza (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).*
- 2. Il Comune invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.*
- 3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:*
 - il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;*
 - il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.*
- 4. Nel caso richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:*
 - la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;*
 - la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;*
 - la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;*
 - il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;*
 - l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.*

L'Art 33 del Regolamento è stato integrato con l'articolato che segue art 33 "Rimborsi e compensazioni modificato nel nuovo nei c. 3.4.5 come di seguito specificato:

3"Il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda del contribuente. Detto termine viene interrotto se il responsabile del procedimento richiede all'interessato o ad altra pubblica amministrazione dati, notizie e documenti rilevanti per il rimborso stesso e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

4.Come da disposizioni dettate dall'articolo 28 della Deliberazione di ARERA 15/2022 qualora a seguito della richiesta scritta di rettifica si evidenzi un credito a favore dell'utente, il gestore procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:

a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;

b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione.

5. In caso di non accoglimento dell'istanza di rimborso risponde entro 90 gg, dalla data della richiesta."

Art 34 stato aggiunto con "Modalità ulteriore Rateizzazione degli avvisi di pagamento" recependo le disposizioni Arera delibera n 15/2022.con l'articolato che segue:

- 1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 32:*
 - a)agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;*
 - b)ad ulteriori utenti che si trovino in condizioni disagiate;*
 - c)qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.*
- 2. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.*

Visti gli art 1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.21.22.23.24.25.26. non sono stati oggetto di modifica, sostituzione ed integrazione.

DATO ATTO CHE gli articoli del precedente Regolamento n 27. 31.32. 33 .34. 35.36 .37 .38 .39.40.41.42 sono diventati rispettivamente gli articoli n 29.32.33.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44 rimanendo invariato il testo originario.

EVIDENZIATO che non si ritiene opportuno introdurre modifiche relative alle seguenti fattispecie, stante il netto contrasto con le disposizioni dettate dal legislatore nazionale in materia di TARI, in ragione del fatto che i provvedimenti di ARERA costituiscono, in ogni caso, disposizioni di rango inferiore rispetto alle previsioni normative relative alla tassa sui rifiuti:

1. non viene recepito il termine di 120 giorni lavorativi per il completamento della procedura di rimborso, lasciando invariato il termine di 180 giorni, in conformità all'art. 1, comma 164, della Legge n. 296/2006 e s.m.i.;

RITENUTO, tuttavia, opportuno, adeguare le disposizioni del regolamento TARI alle previsioni di ARERA, quando l'intervento di modifica non contrasti con i principi che reggono la materia tributaria;

CONSIDERATI altresì:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI inoltre:

- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, così come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: "...A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.";
- l'art. 13, comma 15-ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: "... A decorrere

dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (...).

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione C.C. n. 17 in data 30.06.2021;

ATTESA la necessità di aggiornare lo stesso in ragione del novellato quadro normativo;

VISTO l'allegato schema di regolamento TARI predisposto dal competente ufficio comunale composto da n° 44 articoli;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

- il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;
- il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione della modifica del regolamento della TARI integrando le disposizioni al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune;

VISTO il D.lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

TUTTO CIÒ premesso e considerato, ritenuto di procedere nel merito;

All'unanimità dei voti favorevoli, espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare le modifiche del regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n° 44 articoli, come segue:

L' Art 8 comma 2 e' stato sostituito come segue " A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni " "con almeno 2 anni".

Aggiunta di ulteriori comma 3 e 4 :

3"Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti, così come previsto dall'art. 8 bis del presente regolamento. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta."

"4.La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato è effettuata per un periodo non inferiore a due anni. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di due anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno due anni"

Sostituito l'art 8 bis del precedente Regolamento Tari con il seguente articolato:

"1.Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al soggetto competente alla gestione della TARI, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente.

2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- g) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- h) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- i) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- j) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- k) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- l) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio competente alla gestione del tributo e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente."

Art 20 "Piano Economico Finanziario" integralmente sostituito sulla base delle disposizioni Arera delibera n 363/2021 con il seguente articolato:

7. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
8. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2 di cui alla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni e determinazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
9. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.
10. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
11. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
12. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Sono stati aggiunti gli ulteriori articoli 27 "Dichiarazione" e 28 "Dichiarazione di variazione o cessazione che hanno sostituito l'art 28 "Dichiarazione" e art 29 " Obblighi di Comunicazione" del precedente Regolamento approvato con Delibera di C.C 17 del 30.06.2021.

Art 27 "Dichiarazione di inizio occupazione":

11 soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

2Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico o online (qualora fosse istituito), compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune disponibile presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.

2L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:

- d) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
- e) il codice utente e il codice utenza;
- f) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.

3.La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- h. Generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- i. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- j. Dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- k. Numero degli occupanti;
- l. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- m. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
- n. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- g. Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- h. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- i. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- j. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- k. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- l. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- h. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

4. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU (o della TIA1 o della TIA2 o della TARES) –eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.

Art 28 Dichiarazione di variazione o cessazione:

- 1. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione del tributo, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio di cui all'art. 26 bis ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.*
- 2. Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico o online (qualora fosse istituito) compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici.*
- 3. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:*
 - a. il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;*
 - b. il codice identificativo del riferimento organizzativo dell'ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta;*
 - c. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.*
- 4. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:*
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;*
 - b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;*
 - c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;*
 - d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;*
 - e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);*
 - f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.*
- 5. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 2 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.*
- 6. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.*
- 7. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione*

L'art 30 c. 3 "Riscossione" del precedente Regolamento è stato sostituito nella nuova versione l'articolato che segue:

.3: "Il Comune stabilisce, con apposita delibera, il numero e le scadenze di pagamento, con riferimento al pagamento in unica soluzione ovvero della prima rata il termine di scadenza è fissato in almeno venti giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione, come da indicazioni riportate nel documento di riscossione"

L'art 31 "PRESENTAZIONE DI RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI" e' stato sostituito con il seguente articolato:

1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relativi all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenza (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).

2. Il Comune invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.

3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:

- il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
- il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.

5 Nel caso richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:

- la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;
- la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
- il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
- l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

L'Art 32 del Regolamento sostituito con l'articolato che segue art 33 "Rimborsi e compensazioni modificato nel nuovo nei c. 3.4.5 come di seguito specificato:

3"Il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda del contribuente. Detto termine viene interrotto se il responsabile del procedimento richiede all'interessato o ad altra pubblica amministrazione dati, notizie e documenti rilevanti per il rimborso stesso e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

4.Come da disposizioni dettate dall'articolo 28 della Deliberazione di ARERA 15/2022 qualora a seguito della richiesta scritta di rettifica si evidenzia un credito a favore dell'utente, il gestore procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:

a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;

b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione.

5. In caso di non accoglimento dell'istanza di rimborso risponde entro 90 gg, dalla data della richiesta."

Art 34 del e' stato sostituito ed integrato con "Modalità ulteriore Rateizzazione degli avvisi di pagamento" recependo le disposizioni Arera delibera n 15/2022.con l'articolato che segue:

3. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 32:

d)agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;

e)ad ulteriori utenti che si trovino in condizioni disagiate;

f) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.

4. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

Visti gli art 1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.21.22.23.24.25.26.30 non sono stati oggetto di modifica, sostituzione ed integrazione.

3) che Regolamento Tari allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

4) di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2023;

5) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo

Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

6) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;

7) garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Con votazione separata, all'unanimità dei voti favorevoli, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.



Approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Presidente
F.to FRANCESCA GARIBALDI

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa SABINA DESIDERATO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

NE , li

Il Segretario Comunale.